



In deroga all'applicazione del calcolo di pensione con il metodo contributivo in caso di accesso al pensionamento a mezzo di totalizzazione, il comma 5 dell'art. 4 del D. Lvo n. 42/2006 prevede che *"...qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima"*.

